



Unione Europea



Repubblica Italiana



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PROGETTI DI FILIERA E SVILUPPO LOCALE NELLE AREE DI CRISI E NEI TERRITORI SVANTAGGIATI (PFSL)

(Legge regionale n. 3/2009, art. 2, commi 37 e 38)

DIRETTIVE DI ATTUAZIONE

ARTICOLO 1

(Oggetto e Finalità)

1. I Progetti di Filiera e Sviluppo Locale nelle Aree di Crisi e nei Territori Svantaggiati (PFSL) sono due strumenti di incentivazione innovativi che, attraverso l'avvio di una procedura di concertazione con gli attori locali, consentono di individuare le priorità di intervento in un ambito territoriale o su filiere locali definite.

Il territorio individuato quale Area di Crisi o Territorio Svantaggiato costituisce ambito privilegiato di applicazione delle specifiche procedure di attuazione indicate dalle presenti direttive e dagli strumenti di incentivazione previsti dalla normativa:

- l'Area di Crisi è individuata dalla legge e le priorità di intervento sono definite dalla Giunta regionale;
- i Territori Svantaggiati e le filiere locali sono individuati negli atti di programmazione regionale sulla base di indicatori socio-economici e le priorità di intervento sono definite dalla Giunta regionale.

L'ambito territoriale dell'Area o del Territorio ai fini delle presenti direttive coincide con il Sistema Locale del Lavoro o con i Comuni dell'insediamento industriale in crisi o con l'Unione dei Comuni o con i Comuni ricadenti nell'ambito territoriale dei Gruppi di Azione Locale (GAL) previsti dal Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 o dei Gruppi di Azione Costiera (GAC) previsti dal Fondo Europeo della Pesca 2007-2013. Nei Progetti di Filiera può essere considerato eleggibile l'intero territorio regionale.

2. La finalità dei Progetti di Filiera e Sviluppo Locale è quella di innescare un nuovo processo di sviluppo attraverso un approccio integrato con la realizzazione di una pluralità di interventi in grado di contrastare gli effetti prodotti dalla crisi o agire sui fattori di svantaggio territoriale o sui fattori che condizionano il rafforzamento e lo sviluppo di specifiche filiere. Il programma degli interventi privilegia le azioni di qualificazione e riqualificazione del capitale umano, la concentrazione delle risorse e l'utilizzo sinergico di tutti gli strumenti di agevolazione attraverso l'individuazione di Imprese Prioritarie.

Il programma degli interventi per l'attuazione dei Progetti di Filiera e Sviluppo Locale è recepito in un Accordo di Programma, anche ai sensi della legge regionale 26 febbraio 1996, n. 14 (Programmi Integrati d'Area), e può prevedere azioni di politica attiva del lavoro, investimenti produttivi e infrastrutture, servizi pubblici e privati nonché azioni di contesto anche a carico degli altri Enti coinvolti nell'Accordo.

I Progetti di Filiera e Sviluppo Locale possono essere attuati con il supporto degli Enti Locali interessati, dei Consorzi industriali, delle Agenzie della Regione, delle Autonomie Funzionali e con il coinvolgimento delle Parti Economiche Sociali, degli Organismi di ricerca, delle Università e degli Istituti di Istruzione Superiore.

Gli interventi di politiche attive del lavoro sono attuati in coordinamento con l'Assessorato del Lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale.

ARTICOLO 2

(Riferimenti Normativi)

1. Le presenti direttive sono adottate dalla Regione Autonoma della Sardegna in attuazione della Legge Regionale 7 agosto 2009, n. 3, articolo 2, commi 37 e 38 e della Legge Regionale 28 dicembre 2009, n. 5, articolo 5, commi 1 e 2 e nel rispetto degli indirizzi espressi nella Deliberazione della Giunta Regionale n. 54/9 del 10 dicembre 2009 secondo le procedure stabilite dall'articolo 25 della L.R. n. 2/2007.

2. Gli interventi a favore delle imprese previsti dalle presenti Direttive sono realizzati nel rispetto delle seguenti norme:

- Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 Dicembre 2006, pubblicato nella G.U.C.E. serie L n. 379 del 28 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore "de minimis"
<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:379:0005:0010:IT:PDF;>
- Regolamento (CE) n. 875/2007 della Commissione del 24 luglio 2007, pubblicato nella G.U.C.E. serie L 193 del 25 luglio 2007 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della pesca e recante modifica del regolamento (CE) n. 1860/2004
<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:193:0006:0012:IT:PDF;>
- Regolamento (CE) n. 736/2008 della Commissione del 22 luglio 2008, pubblicato nella G.U.C.E. serie L 201 del 30 luglio 2008 relativo all'applicazione degli art. 87 e 88 del trattato agli aiuti di stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca
<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:201:0016:0028:IT:PDF;>
- Regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007, pubblicato nella G.U.C.E. serie L 337 del 21 dicembre 2007 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli
<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:337:0035:0041:IT:PDF;>
- Regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, pubblicato nella G.U.C.E. serie L 358 del 16 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli art. 87 e 88 del trattato agli aiuti di stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001
<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:358:0003:0021:IT:PDF;>

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 3 giugno 2009, Aiuti di importo limitato (art. 3), autorizzato con decisione 28 maggio 2009, C(2009)4277, aiuto di stato N. 248/2009, fino al termine di validità dello stesso, attualmente fissato al 31 dicembre 2010
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/aiuti_stato/DPCM.pdf.

3. Le presenti direttive sono adottate dalla Regione Autonoma della Sardegna in coerenza ed attuazione dei seguenti documenti di programmazione:

- Programma Regionale di Sviluppo (PRS) 2010 – 2014 ;
<http://www.regione.sardegna.it/speciali/programmaregionale sviluppo/>;
- Programmi Operativi Regionali che attuano la programmazione unitaria per il periodo 2007-2013
<http://www.regione.sardegna.it/index.php?xsl=11&s=1&v=9&c=4745&na=1&n=10>.
- Orientamenti in materia di aiuti di stato a finalità regionale 2007-2013 (2006/C 54/08) della Commissione Europea, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 54/13 del 4.3.2006
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_46_20080522092941.pdf.
- Carta degli Aiuti a Finalità Regionale 2007-2013 vigente alla data di approvazione della graduatoria e conforme alla Decisione della Commissione Europea di approvazione dell'Aiuto di Stato n. 324/2007 – Italia
<http://www.regione.sardegna.it/index.php?xsl=11&s=1&v=9&c=4991>.

ARTICOLO 3

(Modalità Procedurali)

1. Al Centro Regionale di Programmazione (CRP), in raccordo con gli Assessorati e gli altri soggetti coinvolti nel processo, è affidata la responsabilità della procedura di attuazione dei Progetti di Filiera e Sviluppo Locale nelle Aree di Crisi e nei Territori Svantaggiati..

L'attuazione è articolata su tre fasi: analisi territoriale, animazione territoriale e definizione dell'Accordo di Programma, attuazione degli interventi a favore delle persone e delle imprese.

La procedura è avviata da un atto deliberativo di indirizzo della Giunta regionale che individua l'ambito territoriale e la tipologia di progetto da attivare, cui seguono le tre fasi di attuazione suddette con adozione degli atti amministrativi correlati.

L'accesso alla procedura avviene attraverso una Manifestazione di Interesse (MI), con la quale è individuato il fabbisogno formativo o di investimento espresso dalle persone e dalle imprese al fine di individuare la linea di intervento più adeguata alle esigenze espresse sulla base della seguente suddivisione:

- Politiche attive del lavoro anche nella forma di Orientamento all'impresa;
- Sostegno al potenziamento e creazione di Micro e Piccole Imprese;
- Sostegno alla realizzazione di Piani di Sviluppo Aziendale di Imprese Prioritarie;
- Adeguamento infrastrutturale, servizi pubblici e privati nonché azioni di contesto direttamente connessi allo sviluppo delle aree produttive esistenti o direttamente finalizzati a ridurre o eliminare diseconomie di localizzazione.

Il raccordo con il sistema istituzionale è garantito dall'attivazione di uno specifico tavolo, composto dai Soggetti pubblici sottoscrittori dell'Accordo di Programma, che ha il compito di rappresentare gli interessi dell'ambito territoriale o della filiera e vigilare sull'attuazione del Progetto.

2. Per l'attuazione dei PFSL, nel rispetto dei principi di trasparenza, semplificazione delle procedure e concentrazione delle risorse, può essere prevista l'integrazione con programmi finanziati o cofinanziati con risorse regionali, ancorché attuati direttamente dagli Assessorati competenti per materia o delegati a Enti Locali o Agenzie di Sviluppo, ai sensi [dell'art. 2, comma 37, della L.R. n. 3/2009](#) con le modalità individuate negli atti deliberativi di indirizzo e nell'Accordo di Programma. In particolare, i Progetti di Filiera e Sviluppo Locale sono modalità attuativa degli interventi previsti [dall'art. 5 \(Interventi per lo sviluppo delle attività produttive\), commi da 1 a 5, della L.R. n. 5/2009](#), e costituiscono modalità di programmazione della spesa con le procedure previste dalle presenti direttive di attuazione. Inoltre, è prevista l'integrazione attraverso specifiche priorità o riserve di fondi negli strumenti di agevolazione a bando (come i Pacchetti Integrati di Direttive Progetti di Filiera e Sviluppo Locale nelle Aree di Crisi e nei Territori Svantaggiati 3/15

Agevolazione) mentre, nelle procedure a sportello per le quali sono previste specifiche priorità, l'individuazione dell'intervento come prioritario nell'Accordo di Programma rappresenta atto di indirizzo per l'istruttoria in capo ai Soggetti Attuatori degli specifici interventi.

Il Progetto di Filiera o di Sviluppo Locale può essere finanziato con i P.O. che attuano la Programmazione Unitaria 2007-2013 ovvero con il contributo del Fondo Sociale Europeo (FSE), del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e del Fondo Europeo per la Pesca (FEP).

Al fine di semplificare il procedimento amministrativo e nel contempo accelerare la spesa relativa alla concessione di agevolazioni a favore delle imprese, quando questa preveda l'utilizzo di risorse provenienti da più fonti di finanziamento in capo a diversi soggetti, il Centro Regionale di Programmazione è individuato quale "Unico Centro di Responsabilità Amministrativa (UCRA)" ai sensi della L.R. n. 2/2007, art. 25, comma 5-quarter.

3. Il Centro Regionale di Programmazione si avvale del supporto tecnico dell'Agenzia regionale di Sviluppo Locale denominata "BIC Sardegna S.p.A", che assume il ruolo di Soggetto Attuatore, per l'attuazione della procedura individuata nelle presenti direttive.

4. Compito dell'Agenzia è operare fattivamente nel contesto territoriale fornendo supporto alla persone e alle imprese per esprimere compiutamente il proprio fabbisogno e individuare il canale più adeguato alla realizzazione dei progetti anche attraverso il coordinamento con le altre Agenzie regionali qualora affidatarie di programmi o progetti individuati quali sinergici dalla Giunta regionale o dall'Accordo di Programma.

5. L'attuazione dei Progetti di Filiera e Sviluppo Locale nelle Aree di Crisi e nei Territori Svantaggiati è articolata nelle seguenti fasi:

Attività	Obiettivi	Procedure	Atti
Fase 1 Analisi territoriale Durata massima 60 giorni	<ul style="list-style-type: none"> - individuare i soggetti destinatari (tipologia di lavoratori, imprese) - individuare l'approccio attuativo più efficace nell'area e specificare le linee di intervento e le metodologie applicabili - individuare le categorie di intervento e i settori prioritari - individuare gli interventi infrastrutturali direttamente connessi allo sviluppo delle aree produttive esistenti o direttamente finalizzati a ridurre o eliminare diseconomie di localizzazione - quantificare le risorse disponibili per categoria di intervento; - individuare le priorità nelle procedure di selezione e valutazione degli interventi 	Raccolta dei dati socio economici sugli effetti prodotti dalla crisi o sui fattori di svantaggio territoriale, analisi e restituzione delle informazioni all'area territoriale interessata dall'intervento Attività di concertazione istituzionale con gli attori dello sviluppo locale Predisposizione del Programma articolato in interventi a favore delle persone e delle imprese con le priorità e la tempistica di realizzazione Individuazione dei programmi regionali con i quali è prevista l'integrazione	Atto deliberativo della Giunta Regionale di condivisione dell'analisi territoriale e individuazione delle priorità di intervento
Fase 2 Animazione territoriale e definizione dell'Accordo di Programma Durata massima 90 giorni	<ul style="list-style-type: none"> - Sensibilizzare i soggetti destinatari dell'intervento - Esplicitare i fabbisogni formativi delle persone e delle imprese - Individuare le potenzialità produttive dell'area territoriale - Selezionare le iniziative per categoria di intervento e gli interventi prioritari - Individuare gli interventi di orientamento e di costruzione di micro imprese attivabili - Individuare le iniziative imprenditoriali prioritarie e gli strumenti agevolativi attuativi 	Attività di comunicazione e informazione Pubblicazione avviso per la presentazione delle manifestazioni di interesse Erogazione dell'attività di assistenza tecnica alle persone e imprese attraverso lo sportello territoriale Acquisizione delle manifestazioni di interesse da parte delle persone, imprese Valutazione delle manifestazioni di interesse e selezione delle iniziative coerenti e prioritarie Predisposizione dell'Accordo di Programma e delle Schede di Intervento Approvazione dell'Accordo e adozione degli atti attuativi	Approvazione degli esiti istruttori e della proposta di schede intervento Approvazione dell'Accordo di Programma Sottoscrizione dell'Accordo di Programma Adozione degli atti attuativi
Fase 3 Attuazione degli interventi Durata massima 24 mesi elevabili a 48 mesi in presenza di interventi complessi	<ul style="list-style-type: none"> - Avviare e completare i percorsi formativi - Avviare e completare i percorsi di orientamento e di finanziamento delle micro imprese - Verificare il rispetto delle condizioni di premialità/priorità negli strumenti di agevolazione - Verificare l'avanzamento e il completamento degli interventi infrastrutturali - Monitorare e verificare lo stato di attuazione dell'Accordo di Programma 	Predisposizione e comunicazione dei Disciplinari Attuativi Costruzione del patto di servizio e del piano di azione individuale (PAI) Individuazione dei percorsi di orientamento e di costruzione delle micro imprese Presentazione Scheda Progetto o Business Plan da parte delle imprese Valutazione delle Schede Progetto e dei Business Plan Erogazione dei servizi previsti nel PAI e della Dote individuale Costruzione e realizzazione delle attività di orientamento, di assistenza e finanziamento delle microimprese Attività di supporto per la realizzazione delle opere infrastrutturali Attività di monitoraggio e verifica dello stato di attuazione degli interventi e dell'Accordo di Programma	Relazioni bimestrali di monitoraggio Rapporto semestrale di esecuzione Relazione e rapporto finale delle attività

6. I Soggetti Beneficiari (SB) per accedere alla procedura devono presentare una Manifestazione di Interesse (MI) entro i termini indicati nell'Avviso di avvio della procedura che è reso noto a mezzo stampa, pubblicato sul sito istituzionale della Regione nelle sezioni "Servizi per le imprese – Incentivi" e "Progettazione Integrata – Bandi" agli indirizzi di seguito indicati nonché, in estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (B.U.R.A.S.):

<http://www.regione.sardegna.it/servizi/imprese/incentivi.html>

<http://www.regione.sardegna.it/argomenti/programmazione/progettazioneintegrata/bandi/>

<http://www.regione.sardegna.it/servizi/cittadino/buras/>.

E' ammessa la presentazione di una sola MI per Soggetto Beneficiario.

Il Soggetto Attuatore supporta i Soggetti beneficiari nella predisposizione e presentazione della domanda e dell'eventuale documentazione allegata, inoltre ne verifica il contenuto in termini di completezza e regolarità, con riferimento, in particolare, alle informazioni rilevanti ai fini della successiva valutazione di coerenza.

7. Lo schema di MI, predisposto per la specifica procedura, individua il minimo di informazioni necessarie per accedere ai percorsi formativi di qualificazione e riqualificazione o di orientamento all'impresa o per accedere alle misure di sostegno all'attività di impresa. Nella MI possono essere espressi anche i fabbisogni di adeguamento infrastrutturale, di servizi pubblici e privati nonché di azioni di contesto. Detti fabbisogni devono essere direttamente connessi allo sviluppo delle aree produttive esistenti o direttamente finalizzati a ridurre o eliminare diseconomie di localizzazione.

8. Le MI sono valutate in termini di coerenza, rispetto alle priorità di intervento indicate dall'analisi territoriale e dalla deliberazione della Giunta regionale, da parte del Gruppo di Lavoro (GL) Programmazione Negoziata e Politiche per le Imprese del Centro Regionale di Programmazione, che si avvale del supporto del Soggetto Attuatore, eventualmente integrato da componenti del Nucleo Regionale di Valutazione, da personale degli Assessorati, da personale degli altri Enti coinvolti e da Esperti esterni.

Il GL conclude le attività di valutazione con una proposta di Progetto di Filiera o Sviluppo Locale da cui devono emergere gli elementi necessari a verificare le condizioni per innescare un nuovo processo di sviluppo che, attraverso un approccio integrato con la realizzazione di una pluralità di interventi (Schede Intervento), sia in grado di intervenire sugli effetti prodotti dalla crisi o sui fattori di svantaggio territoriale o sui fattori che condizionano il rafforzamento e lo sviluppo di specifiche filiere attraverso azioni di qualificazione e riqualificazione del capitale umano garantendo, contestualmente, la concentrazione delle risorse e l'utilizzo sinergico di tutti gli strumenti di agevolazione. Le Schede Intervento contengono gli interventi a favore delle persone e delle imprese.

Le MI che risultino non coerenti con gli elementi essenziali emersi dall'Analisi territoriale del Progetto di Filiera o di Sviluppo Locale e con le priorità individuate dalla Giunta regionale, nonché quelle trasmesse oltre i termini, non sono considerate valide e devono essere respinte, con specifiche note contenenti puntuali ed esaurienti motivazioni, inviate all'indirizzo indicato dall'impresa proponente, nel rispetto dei principi dettati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, trattenendo agli atti le domande e la documentazione a corredo.

9. Gli esiti istruttori sono approvati con un provvedimento del Direttore del Centro Regionale di Programmazione.

10. Il Progetto di Filiera o Sviluppo Locale e le Schede Intervento sono recepite in una proposta di Accordo di Programma che è approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di programmazione e che può contenere anche interventi di adeguamento infrastrutturale, servizi pubblici e privati nonché azioni di contesto direttamente connessi allo sviluppo delle aree produttive esistenti o direttamente finalizzati a ridurre o eliminare diseconomie di localizzazione.

In seguito alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma, i Soggetti Beneficiari coerenti, sono ammessi alla Fase 3 della procedura con le modalità previste ai punti seguenti della presenti direttive e nel rispetto di quanto specificato dai Disciplinari di attuazione. In caso di valutazione positiva l'ammissione al beneficio è subordinata all'ammontare di risorse finanziarie disponibili per l'area territoriale o la filiera produttiva.

11. Gli **interventi a favore delle persone** nei Progetti di Filiera e Sviluppo Locale nelle Aree di Crisi e nei Territori Svantaggiati sono suddivisi nelle linee di intervento "Politiche attive del lavoro" e "Orientamento all'impresa".

12. Gli interventi prevedono l'erogazione di agevolazioni nella forma di contributi individuali a fondo perduto

(Dote) e/o prestiti agevolati, da parte della Regione Autonoma della Sardegna.

È prevista l'instaurazione di un rapporto di stretta collaborazione tra il Soggetto Beneficiario e l'Amministrazione regionale deputata a facilitarne il percorso di sviluppo. Tale rapporto viene formalizzato con appositi documenti programmatici e contrattuali. L'intervento formativo è attuato mediante la costruzione per ogni soggetto da assistere di un Piano di Azione Individuale (PAI) e l'assegnazione di una Dote individuale di risorse da utilizzare per l'acquisizione di servizi utili per effettuare l'intervento formativo e di inserimento nel mondo del lavoro. L'attuazione operativa degli interventi è realizzata ricercando il costante raccordo con i Centri Servizi per il Lavoro.

Il Soggetto Beneficiario concorda, entro un periodo massimo di 60 giorni dalla data di sottoscrizione dell'Accordo di Programma, il PAI con il Soggetto Attuatore definendo il percorso di Politica Attiva da svolgere durante il periodo in cui beneficia di assistenza.

13. La Dote individuale, che ammonta fino ad un massimo di 55.000 euro per i "Programmi di Formazione specialistica", di 35.000 euro per i "Percorsi di Inserimento lavorativo", di 265.000 euro per i "Percorsi di Creazione di impresa", permette l'acquisizione opzionale delle seguenti categorie di servizi e contributi:

- Servizio di accompagnamento
- Servizio di formazione teorica
- Servizio di formazione pratica
- Spese di viaggio
- Spese di vitto e alloggio
- Indennità di frequenza
- Bonus di conciliazione
- Bonus assunzionale
- Servizi di inserimento lavorativo
- Servizi di business planning
- Contributi per l'avvio d'impresa
- Finanziamento agevolato
- Servizi di tutoraggio

Il rapporto è formalizzato mediante la sottoscrizione di un Patto di Servizio Individuale tra il Soggetto Beneficiario e l'Agenzia di Sviluppo (Soggetto Attuatore) che organizza e coordina l'iniziativa.

Il percorso ha una durata complessiva di 24 mesi.

14. Gli **interventi a favore delle imprese** nei Progetti di Filiera e Sviluppo Locale nelle Aree di Crisi e nei Territori Svantaggiati sono suddivisi nelle seguenti linee di intervento:

- Sostegno al potenziamento e creazione di Micro e Piccole Imprese
- Sostegno alla realizzazione di Piani di Sviluppo Aziendale delle Imprese Prioritarie
- Adeguamento infrastrutturale, servizi pubblici e privati nonché azioni di contesto direttamente connessi allo sviluppo delle aree produttive esistenti o direttamente finalizzati a ridurre o eliminare diseconomie di localizzazione.

L'agevolazione dei progetti è subordinata per i soli interventi di "Sostegno al potenziamento e creazione di Micro e Piccole Imprese" alla presentazione entro 60 giorni dalla data di sottoscrizione dell'Accordo di Programma, con le modalità pubblicate sul sito istituzionale, di una Scheda Progetto o di un Business Plan allo scopo di verificare la sussistenza delle condizioni di ammissibilità alle agevolazioni e la sussistenza delle condizioni di fattibilità tecniche, economiche e finanziarie per la riuscita dell'iniziativa. La mancata o tardiva presentazione della Scheda Progetto o del Business Plan determina la decadenza della MI.

Le modalità operative inerenti tali interventi sono definite nei Disciplinari di attuazione. I Disciplinari di attuazione possono prevedere una soglia di punteggio utile per l'ammissibilità alle agevolazioni.

15. L'intervento di Sostegno alla realizzazione di Piani di Sviluppo Aziendale delle Imprese Prioritarie, prevede l'attribuzione di specifiche priorità o riserve di fondi negli strumenti di agevolazione a bando (es. Pacchetti Integrati di Agevolazione) o specifiche priorità nelle procedure a sportello (es. Contratti di Investimento). Infatti, l'individuazione dell'intervento come prioritario nell'Accordo di Programma rappresenta atto di indirizzo per l'istruttoria dell'intervento in capo ai Soggetti Attuatori. Le direttive di attuazione dei singoli strumenti di agevolazione e gli avvisi di avvio delle procedure di presentazione della domanda di accesso

devono indicare le condizioni per l'ottenimento della premialità, priorità o l'ammontare della riserva di fondi prevista per ciascun Accordo di Programma che gli Assessorati competenti per materia o gli Enti Locali delegati o Agenzie di Sviluppo devono obbligatoriamente prevedere ai sensi dell'art. 2, comma 37, della L.R. n. 3/2009.

16. L'istruttoria del Progetto o del Piano di Sviluppo Aziendale deve concludersi con un giudizio positivo o negativo sull'agevolabilità.

Le attività di valutazione della Scheda Progetto o del Business Plan si concludono entro 90 giorni dalla data di sottoscrizione dell'Accordo di Programma. Il Soggetto Attuatore, sulla base dei risultati della valutazione, predispone la graduatoria dei Progetti e dei Piani di Sviluppo Aziendale ammessi alle agevolazioni dandone comunicazione al Responsabile del Procedimento.

17 Gli esiti istruttori e la graduatoria sono approvati con un provvedimento del Direttore del Centro Regionale di Programmazione.

L'Amministrazione Regionale pubblica entro i successivi 15 giorni dal termine delle attività di valutazione di cui al punto precedente, sul sito istituzionale della Regione e nel Bollettino Ufficiale, la graduatoria dei Progetti e dei Piani di Sviluppo Aziendale ammessi alle agevolazioni e l'elenco delle domande non ammesse, con l'indicazione delle cause di esclusione.

Il Soggetto Attuatore invia alle imprese interessate a mezzo di raccomandata A.R., nel rispetto dei principi dettati dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, una nota con la quale da informazione dell'esito dell'istruttoria e della valutazione. Per le domande definite con esito positivo la predetta nota indica l'importo delle agevolazioni concedibili a fronte delle spese ritenute ammissibili suddivisi per capitolo di spesa, i beni e le relative spese eventualmente ritenute non ammissibili. Per le domande definite con esito negativo, la nota espone compiutamente le motivazioni su cui si fonda tale esito istruttorio, trattenendo agli atti le domande e la documentazione a corredo.

18. La concessione delle agevolazioni avviene sulla base della posizione assunta dai Progetti e dai Piani di Sviluppo Aziendale nella graduatoria, seguendo l'ordine decrescente di punteggio dalla prima fino all'esaurimento dei fondi disponibili. Trattandosi di una procedura che attinge a diverse fonti di finanziamento, la concessione delle agevolazioni tiene conto della disponibilità di risorse presente nel Bilancio regionale per la specifica finalità.

19. L'Amministrazione Regionale, adotta i provvedimenti di concessione provvisoria, nei limiti delle risorse finanziarie assegnate per ciascuna tipologia di intervento procedendo in ordine decrescente dalla graduatoria e fino ad esaurimento delle risorse stesse. Qualora il fabbisogno finanziario dell'ultimo Progetto o Piano di Sviluppo Aziendale agevolabile, dovesse essere solo in parte coperto dalle disponibilità residue, si procede alla concessione della somma pari a dette disponibilità residue. Resta inteso che gli stessi dovranno essere realizzati per intero ed è fatta salva la facoltà per l'impresa interessata di rinunciare formalmente a dette agevolazioni ridotte entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Nel caso che entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria si verificassero delle rinunce da parte di imprese agevolate ovvero si rendessero disponibili delle risorse già impegnate nella stessa graduatoria, si potranno integrare le agevolazioni concesse parzialmente oltre che concedere le agevolazioni in favore delle prime imprese già presenti in graduatoria ma non agevolate per carenza di fondi, secondo l'ordine della graduatoria medesima. L'Amministrazione Regionale si riserva di individuare eventuali ulteriori risorse che dovessero rendersi disponibili per finanziare le imprese inserite in graduatoria.

Pena la decadenza dal beneficio, le imprese ammesse alle agevolazioni devono comunicare al Soggetto Attuatore, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della notifica, la volontà di accedere alle agevolazioni ai fini della sottoscrizione del contratto con cui si definiscono le attività da realizzare, i costi ammissibili, l'importo del finanziamento, le modalità di pagamento e di rendicontazione, nonché tutti gli adempimenti dell'impresa beneficiaria previsti dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria e dall'Amministrazione Regionale.

20. I provvedimenti di concessione dovranno prevedere per l'impresa beneficiaria l'assunzione dei seguenti obblighi, pena la revoca delle agevolazioni e conseguente rimborso delle somme percepite maggiorate degli interessi al tasso di riferimento vigente alla data di emissione dei provvedimenti stessi:

- a) di dichiarare, prima dell'erogazione delle agevolazioni, di non aver ottenuto dopo la presentazione della MI o, in caso contrario, di aver restituito e, comunque di rinunciare ad ottenere, per i beni oggetto della concessione, aiuti di stato di qualsiasi natura in base ad altre leggi nazionali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche, fatti salvi gli aiuti concessi secondo la regola "de minimis" nei limiti di intensità di aiuto ESL previsti dalle presenti direttive;

- b) di ottemperare, prima dell'erogazione delle agevolazioni, ad eventuali condizioni particolari specificatamente indicate nel provvedimento medesimo;
- c) l'impegno a non distogliere dall'uso previsto, senza esplicita autorizzazione per un periodo di almeno 5 anni dalla data di erogazione finale delle agevolazioni, i macchinari, gli impianti, le attrezzature, i brevetti e le licenze ammessi alle agevolazioni e per un periodo di almeno 10 anni, dalla data anzidetta, le opere edilizie oggetto di agevolazioni;
- d) obbligo di applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti le norme sul lavoro e dei contratti collettivi di lavoro;
- e) l'obbligo di ultimare l'iniziativa entro il termine previsto dal Disciplinare di attuazione e comunque non oltre 36 mesi dalla data di comunicazione del provvedimento, salvo proroga di sei mesi da concedersi una sola volta per provati motivi da parte dell'Assessorato regionale competente per materia, fatti salvi i minori termini eventualmente previsti per consentire l'ammissibilità al cofinanziamento comunitario;
- f) di rispettare i tempi di realizzazione previsti dal Contratto;
- g) di comunicare tempestivamente, e comunque entro i termini prescritti, la data di ultimazione del Piano e, nel caso di Piano che preveda l'acquisizione, in tutto o in parte, di beni in locazione finanziaria, di trasmettere copia dell'ultimo verbale di consegna dei beni;
- h) di osservare le specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento comunitario;
- i) di non modificare, nel corso di realizzazione del programma, l'attività economica alla quale sono destinati gli investimenti con conseguente inquadramento in una "divisione" (due cifre) della Classificazione ISTAT diversa da quella indicata in fase di presentazione ovvero come eventualmente modificata in sede istruttoria;
- j) di restituire le somme ottenute a seguito della concessione e non dovute, maggiorate di un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data dell'erogazione, fatti salvi i casi in cui sono applicabili le maggiorazioni di tasso e le sanzioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

ARTICOLO 4

(Soggetti Beneficiari, Settori Ammissibili e Priorità)

1. Sono Soggetti Beneficiari le persone e le imprese
2. Possono presentare la Manifestazione di Interesse per accedere ai percorsi formativi di qualificazione e riqualificazione o di orientamento all'impresa tutti i lavoratori residenti nel territorio eleggibile o coinvolti in procedure connesse allo stato di crisi delle imprese operanti nell'area.
Costituisce titolo di priorità per l'inserimento nei percorsi di formazione l'ammissione a misure di sostegno del reddito di tipo strutturale o in deroga (mobilità, cassa integrazione in deroga, cassa integrazione straordinaria).
3. Possono presentare la Manifestazione di Interesse per accedere alle misure di sostegno all'attività di impresa:
 - a) le Micro e Piccole imprese che intendono realizzare un Progetto o Piano di Sviluppo Aziendale fino a 500.000 euro costituito da investimenti produttivi e/o servizi reali e/o formazione e/o innovazione;
 - b) le imprese che intendono beneficiare della priorità nelle procedure di selezione degli strumenti di agevolazione regionali, ferme restando le limitazioni previste dalle specifiche direttive e bandi.

Per *imprese* si intendono i soggetti che svolgono attività economica, rilevante ai fini dell'applicazione delle norme comunitarie in materia di aiuti di Stato. Le imprese devono avere l'unità produttiva ubicata nell'area territoriale oggetto del Progetto o in essa devono localizzarsi e, inoltre, devono operare nei settori che sono stati individuati come prioritari per lo sviluppo. Per *unità produttiva* si intende la struttura, anche articolata su più immobili fisicamente separati ma prossimi, finalizzata allo svolgimento dell'attività ammissibile alle agevolazioni, dotata di autonomia produttiva, tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale. Per Micro, Piccole e Medie imprese (PMI) si intendono quelle che soddisfano la definizione di cui all'art. 2, paragrafo 1, n. 7) del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008. Per le Grandi imprese, opera la limitazione ai soli piani di innovazione e formazione qualora realizzino un programma nelle Sezioni Censuarie non ammesse ai benefici degli aiuti a finalità regionale ai sensi dell'art. 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato.

Costituisce titolo di priorità nelle misure di sostegno alle attività di impresa la presentazione di Progetti o Piani di Sviluppo Aziendale finalizzati a introdurre soluzioni innovative che migliorano la competitività dell'impresa. Per *soluzioni innovative* si intendono gli investimenti innovativi, le tecnologie dell'informazione e della comunicazione e l'introduzione di macchinari, impianti ed attrezzature idonei ad introdurre nel processo produttivo aziendale una rilevante innovazione capace di diversificare la produzione in nuovi prodotti aggiuntivi e/o realizzare un cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo dell'unità produttiva esistente, distinguendo tra:

1a) «innovazione del processo»¹: l'applicazione di un metodo di produzione o di distribuzione nuovo o sensibilmente migliorato (inclusi cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature e/o nel software). Non costituiscono innovazione i cambiamenti o miglioramenti minori, l'aumento delle capacità di produzione o di servizio attraverso l'aggiunta di sistemi di fabbricazione o di sistemi logistici che sono molto simili a quelli già in uso, la cessazione dell'utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione dell'impianto, i cambiamenti derivanti puramente da cambiamenti di prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, le normali modifiche stagionali o altri cambiamenti ciclici, la commercializzazione di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati;

2b) «innovazione organizzativa»²: l'applicazione di un nuovo metodo organizzativo nelle pratiche commerciali dell'impresa, nell'organizzazione del luogo di lavoro o nelle relazioni esterne dell'impresa. Non costituiscono innovazione i cambiamenti nelle pratiche dell'impresa, nell'organizzazione del luogo di lavoro, nelle relazioni esterne che si basano su metodi organizzativi già utilizzati nelle imprese, i cambiamenti nelle pratiche commerciali, le fusioni e le acquisizioni, la cessazione dell'utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione dell'impianto, i cambiamenti derivanti puramente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, le normali modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici e la produzione di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati.

4. Alla data di presentazione della MI prevista dalla Fase 2, le imprese indicate al punto 3 lett. a) e b), devono essere già iscritte al registro delle imprese e devono trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di scioglimento o liquidazione e non essendo sottoposte a procedure di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione controllata. Il possesso delle condizioni suddette può essere attestato con dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

5. Possono beneficiare dell'agevolazione solo i Progetti e i Piani di Sviluppo Aziendale, i cui lavori sono stati avviati successivamente alla data di presentazione della MI nel caso delle imprese indicate al punto 3, lett. a) mentre devono, in ogni caso, rispettare i requisiti previsti dalle direttive e dai bandi degli specifici strumenti di incentivazione per quanto riguarda la decorrenza del termine per l'avvio delle spese, le imprese indicate al punto 3, lett. b) fermo restando il rispetto degli specifici requisiti richiesti in ordine alla tipologia del soggetto beneficiario, al settore di attività, alle priorità di intervento e ai massimali di investimento previsti dal regime di aiuto applicato.

6. Per beneficiare della concessione degli aiuti, le imprese non devono rientrare fra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato e' tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 14 del Regolamento (CE) n. 659/1999, del Consiglio, del 22 marzo 1999.

7. In tutto il territorio regionale può essere erogata l'agevolazione massima prevista dai regolamenti (CE) "de minimis" indicati all'art. 2, punto 2, o di 500.000 euro come prevista dal DPCM del 3 giugno 2009, Aiuti di importo limitato (art. 3), autorizzato con decisione 28 maggio 2009, C(2009)4277, aiuto di stato N. 248/2009, fino al termine di validità dello stesso, attualmente fissato al 31 dicembre 2010. L'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad un'impresa attiva nel settore del trasporto su strada non deve superare i 100.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.

8. Gli aiuti concessi non possono essere cumulati con altri aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato, né con altre misure di sostegno comunitario in relazione agli stessi costi ammissibili, qualora tale cumulo dia luogo ad un'intensità d'aiuto superiore a quella stabilita dalla "Carta degli Aiuti a Finalità Regionale" approvata dalla Commissione Europea e vigente alla data di approvazione della graduatoria. Inoltre, gli aiuti concessi non possono essere cumulati con aiuti de minimis concessi sugli stessi costi ammissibili, qualora tale cumulo dia luogo ad un'intensità d'aiuto superiore al livello fissato dalle presenti Direttive³.

¹ V. la definizione nel manuale OSLO, Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data, 3e edizione, OCSE, 2005, pag. 49.

² Vedi nota precedente.

³ Cfr punto 75 degli Orientamenti: "Gli aiuti a finalità regionale a favore degli investimenti non possono essere cumulati con il sostegno de minimis a favore delle Direttive Progetti di Filiera e Sviluppo Locale nelle Aree di Crisi e nei Territori Svantaggiati 10/15

9. I soggetti richiedenti le agevolazioni dovranno corredare la domanda della dichiarazione dell'ammontare dei contributi eventualmente già ricevuti a titolo di "de minimis", e del rispetto delle disposizioni prescritte dai Regolamenti (CE) indicati all'art. 2, punto 2, indicante per ogni contributo ricevuto la tipologia, la data di concessione, la norma in base alla quale è stata ottenuto, l'importo stesso.

Ai fini del trattamento fiscale, tenuto conto che il contributo in conto capitale è concesso in relazione a beni ammortizzabili, si precisa che lo stesso è da considerare a tutti gli effetti come contributo in conto impianti ai sensi dell'articolo 88 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 – Approvazione del Testo unico delle imposte sui redditi – e successive modifiche e integrazioni.

10. L'ammontare delle agevolazioni calcolato in via provvisoria è rideterminato a conclusione del programma di investimenti, sulla base delle spese ammissibili ad agevolazione effettivamente sostenute e della verifica relativa al rispetto delle intensità massime di agevolazione previste dalla disciplina comunitaria. L'ammontare delle agevolazioni così definitivamente determinato non può in alcun modo essere superiore a quello individuato in via provvisoria.

11. Qualora l'impresa benefici del contributo previsto per la produzione di energia fotovoltaica (D.M. 28.7.2005 e s. m. e i., c.d. "conto energia"), l'agevolazione non può superare il 20% delle spese ammissibili ad agevolazione (Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 19.2.2007). Si applicano, inoltre, gli ulteriori limiti previsti dalla normativa nazionale vigente. Tale condizione, con specifico riferimento alle spese per impianti fotovoltaici, verrà verificata in sede di rendicontazione finale e si procederà all'eventuale ricalcolo del contributo spettante. 13. Qualora le spese ammissibili di cui ai precedenti commi prevedano un importo superiore ai limiti di cui sopra, lo stesso viene ricondotto dal Soggetto Attuatore a quello massimo agevolabile ai soli fini del calcolo dell'agevolazione.

12. Le agevolazioni non possono essere concesse ad imprese in difficoltà come definite dagli Orientamenti Comunitari per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GUCE C 244/2 del 1.10.2004). Per l'individuazione delle imprese in difficoltà fino alla scadenza del termine di validità si applica la deroga prevista dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 3 giugno 2009.

13. Tutti i valori esposti si intendono in euro e al netto di IVA e di ogni altro onere accessorio. Le spese in valuta estera possono essere ammesse alle agevolazioni per un controvalore in euro pari all'imponibile ai fini IVA.

ARTICOLO 5

(Articolazione e attuazione degli interventi)

1. I Percorsi individualizzati di formazione o inserimento lavorativo sono organizzati per moduli, ovvero segmenti autoconsistenti che includono servizi al lavoro (orientamento professionale, scouting aziendale e ricerca attiva) e attività formative teoriche e pratiche, che saranno erogate dal Soggetto attuatore.

La scelta del percorso deve avvenire in base alle esigenze del Soggetto destinatario, sia in termini di opportunità, con particolare riferimento ai benefici attesi in ordine all'aggiornamento delle competenze e alla riattivazione/reinserimento nel mercato del lavoro anche in considerazione dei fabbisogni espressi dalle imprese partecipanti all'Accordo di Programma, sia in termini di durata.

I percorsi formativi attivabili sono i seguenti:

- **Programmi di Formazione Specialistica** per la riqualificazione e il reinserimento prioritariamente di lavoratori espulsi o in via di espulsione dal mondo del lavoro, aventi ancora delle potenzialità lavorative individuali, presso aziende operanti nei territori eleggibili o che in essi intendano operare interessate ad acquisire nuova occupazione della durata massima di 18 mesi;
- **Percorsi di Inserimento lavorativo** per l'acquisizione di competenze da parte di soggetti interessati a proporsi in termini maggiormente competitivi nei confronti di potenziali occasioni di impiego della durata massima di 12 mesi;
- **Percorsi di Accompagnamento alla creazione d'impresa** con l'agevolazione in forma completa e integrata per soggetti interessati a intraprendere percorsi di creazione d'impresa e di auto-impiego della durata massima di 24 mesi.

stesse spese ammissibili onde evitare che vengano eluse le intensità massime di aiuto stabilite nei presenti orientamenti."

[Orientamenti in materia di aiuti di stato a finalità regionale 2007-2013 (2006/C 54/08) della Commissione Europea, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 54/13 del 4.3.2006]

2. I Percorsi di Accompagnamento alla creazione d'impresa, più in dettaglio, sono strutturati su cinque tappe, in funzione dei momenti chiave del processo di creazione d'impresa, la cui articolazione è definita in funzione delle specifiche esigenze di ogni singolo destinatario:

1. Orientamento imprenditoriale
2. Sviluppo delle competenze imprenditoriali e manageriali
3. Elaborazione del progetto imprenditoriale
4. Erogazione di Strumenti finanziari
5. Avvio d'impresa

La fase di Orientamento ha lo scopo, attraverso un processo di "analisi in profondità" finalizzato alla rilevazione e definizione dei punti di forza e di debolezza della persona in relazione al profilo imprenditoriale, di progettare un percorso per il perfezionamento del profilo imprenditoriale e di consentire una prima valutazione del potenziale dell'iniziativa imprenditoriale in progetto. Tale fase è funzionale all'elaborazione di un Piano di Azione Individuale.

La fase di Sviluppo delle competenze imprenditoriali e manageriali è composta da Formazione teorica e Formazione pratica. La Formazione teorica ha la finalità di dotare i destinatari delle competenze tecniche di base e degli strumenti operativi per l'avvio, la gestione e lo sviluppo d'impresa. Essa viene programmata di concerto con l'aspirante imprenditore in funzione delle specifiche esigenze formative, in base ad un catalogo, e viene effettuata direttamente dal Soggetto attuatore, il quale provvederà a reperire i formatori più idonei allo scopo. Può avere una durata variabile in relazione alle esigenze del destinatario. La Formazione pratica ha lo scopo di consentire ai destinatari la realizzazione di esperienze formative "on the job" (tirocini, stage e altri strumenti assimilabili) presso strutture regionali o extraregionali, possibilmente nazionali, della durata massima di 6 mesi, finalizzata ad acquisire le competenze tecniche e imprenditoriali specifiche relative alla tipologia d'impresa oggetto del progetto imprenditoriale. Tale fase è organizzata dal Soggetto Attuatore anche attraverso la creazione di una rete di collaborazioni con associazioni imprenditoriali e altri organismi di varia estrazione composti da imprese, per mezzo di specifici accordi e programmi di collaborazione.

La fase di Elaborazione del progetto imprenditoriale (Business Plan) ha lo scopo di assistere l'aspirante imprenditore nella definizione delle modalità operative della futura impresa (es. cosa vendere, a chi, in che modo, come produrlo, dove reperire le materie prime, con quali investimenti, con quali costi, quale il fatturato atteso, ecc.), nella verifica di fattibilità e nella programmazione delle attività da porre in essere per avviare l'impresa. Tale fase viene programmata di concerto con l'aspirante imprenditore, in funzione delle specifiche caratteristiche dell'idea imprenditoriale, e viene effettuata direttamente dal Soggetto attuatore, il quale provvederà a reperire i consulenti più idonei allo scopo. Durante la stesura del Business Plan emergerà il fabbisogno finanziario della nascente iniziativa imprenditoriale, funzionale all'effettuazione degli investimenti e al finanziamento del capitale d'esercizio.

La fase di Erogazione di Strumenti finanziari prevede una valutazione del progetto imprenditoriale con lo scopo di verificare se sussistono le condizioni di finanziabilità dell'iniziativa. In caso di valutazione positiva, è prevista a favore del destinatario l'erogazione di Strumenti finanziari. In dettaglio, ogni progetto imprenditoriale ritenuto fattibile può beneficiare, in funzione delle specifiche esigenze finanziarie, di un'agevolazione massima fino al 95% dell'importo del fabbisogno finanziario individuato nella fase di Elaborazione del progetto. L'agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto, erogato in regime "de minimis", nella misura massima del 75% (ESL) del valore complessivo del piano finanziario, accompagnato da un finanziamento a tasso agevolato, fino ad un massimale di 25.000 euro anche nella forma del microcredito prevista dal P.O. FSE 2007-2013. Le modalità di erogazione del contributo saranno disciplinate in apposito contratto, nel quale sono stabiliti l'ammontare del contributo a fondo perduto, l'ammontare del finanziamento nonché le modalità di erogazione, rendicontazione e restituzione.

La fase di Avvio d'impresa ha la finalità di supportare l'imprenditore nell'effettuazione di tutte le attività necessarie ad avviare l'impresa: la costituzione dell'impresa, la gestione del finanziamento, l'individuazione dei locali e l'allestimento della struttura aziendale, la selezione del personale e la messa a punto del sistema organizzativo, la gestione degli approvvigionamenti, della promozione, delle vendite e della logistica, l'informatizzazione e la gestione amministrativa. Essa viene programmata di concerto con l'aspirante imprenditore in funzione delle specifiche esigenze e viene effettuata direttamente dal Soggetto attuatore, il quale provvederà a reperire i consulenti più idonei allo scopo.

3. L'intervento di Sostegno al potenziamento e innovazione delle Micro e Piccole imprese prevede l'erogazione Direttive Progetti di Filiera e Sviluppo Locale nelle Aree di Crisi e nei Territori Svantaggiati 12/15

di agevolazioni nella forma di contributi a fondo perduto, da parte della Regione Autonoma della Sardegna, anche con il contributo del Fondo Sociale Europeo (FSE), del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e si articola nelle seguenti tipologie di progetto:

- **Contributo per il potenziamento, ammodernamento ed efficientamento della struttura aziendale** costituiti da investimenti produttivi e/o servizi reali e/o formazione e/o innovazione fino all'importo massimo di 300.000 inteso quale valore massimo del contributo, fino alla vigenza del DPCM del 3 giugno 2009, Aiuti di importo limitato (art. 3) o in alternativa pari al massimale "*de minimis*";
- Contributo per la realizzazione di piani di sviluppo Aziendali** costituiti da investimenti produttivi e/o servizi reali e/o formazione e/o innovazione per un importo compreso tra 200.000 e 500.000 euro, inteso il primo quale soglia minima di accesso determinata in relazione al valore del progetto mentre il secondo quale valore massimo del contributo pari al massimale "*de minimis*" o, fino alla vigenza del DPCM del 3 giugno 2009, Aiuti di importo limitato (art. 3), pari al massimale da questo previsto di euro 500.000.

4. Con riferimento ai dati ed alla documentazione prodotti dalle singole imprese proponenti, il Soggetto Attuatore può richiedere la rettifica di errori e irregolarità formali, nonché precisazioni, chiarimenti e integrazioni ritenuti necessari per il completamento dell'attività istruttoria, con una specifica, formale nota raccomandata con avviso di ricevimento o qualora sia intervenuta specifica autorizzazione a mezzo fax o posta elettronica. Le imprese sono tenute a corrispondere in modo puntuale e completo alle richieste del Soggetto Attuatore con note trasmesse con le medesime modalità, entro e non oltre i 10 giorni successivi alle date di ricevimento delle richieste medesime; in caso contrario le MI e i procedimenti ad esse collegati si intendono a tutti gli effetti decadute, quindi il Soggetto Attuatore ne dà tempestiva e motivata comunicazione alle imprese interessate e al responsabile del procedimento nel rispetto dei principi dettati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, trattenendo agli atti le MI, le Schede Progetto o i Business Plan e la documentazione a corredo.

Il Soggetto Attuatore verifica la completezza e la regolarità delle Schede Progetto o i Business Plan, con riferimento, in particolare, alle informazioni rilevanti ai fini della successiva valutazione. La verifica dell'ammissibilità riguarderà la sussistenza di tutte le condizioni per l'ammissione alle agevolazioni e in particolare, le condizioni soggettive, condizioni oggettive. Verifica, altresì, la piena disponibilità dell'immobile (suolo e/o fabbricati) nell'ambito del quale viene realizzato il programma e la corrispondenza dell'immobile stesso, in relazione all'attività da svolgere, ai vigenti specifici vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione d'uso, detti requisiti devono essere comunque presenti prima dell'avvio degli investimenti produttivi.

Verifica, inoltre, la fattibilità economico-finanziaria, tramite,

- la verifica della sussistenza dello stato di salute dell'impresa nel complesso;
- la verifica quantitativa e qualitativa delle disponibilità di risorse finanziarie attuali e potenziali che l'impresa è in grado di attivare, sia in termini di mezzi propri che di ricorso al credito al fine di accertare la sostenibilità finanziaria del programma di investimenti;
- la coerenza del piano finanziario per la copertura degli investimenti e delle spese relative alla normale gestione con le spese ritenute ammissibili e le corrispondenti agevolazioni concedibili;
- l'ammissibilità degli investimenti indicati dall'impresa, sia per quanto attiene l'avvio del programma, la pertinenza che la congruità delle spese prospettate, al fine di proporre l'ammontare per le agevolazioni e la relativa suddivisione nei principali capitoli di spesa.

Per quanto concerne l'esame di pertinenza e congruità delle spese, si precisa che il primo deve tendere ad evidenziare spese non pertinenti, ai sensi della normativa vigente, al programma da agevolare e ad escluderle da quelle proposte per le agevolazioni. Per quanto concerne l'esame di congruità, si distingue tra quello condotto ai fini della concessione provvisoria e quello per l'erogazione. Nella prima fase, tale esame deve essere finalizzato alla valutazione del costo complessivo del programma, in relazione alle caratteristiche tecniche, senza condurre accertamenti sul costo dei singoli beni – a meno che non emergano elementi chiaramente e macroscopicamente incongrui – tenuto conto dell'esigenza di non aggravare il procedimento di adempimenti che non siano strettamente necessari agli scopi cui il procedimento stesso è finalizzato. La verifica di esatta esecuzione delle opere, forniture e prestazioni da condurre in sede di erogazione a stato di avanzamento, dovrà essere, invece, puntuale e dovrà essere teso a valutare, anche attraverso la documentazione di spesa ed in riferimento alle caratteristiche costruttive e di prestazione, l'adeguatezza dei più significativi costi esposti rispetto al totale complessivo dell'investimento prospettato e la relativa congruità.

Il Soggetto Attuatore verifica inoltre il livello di cofinanziamento, delle potenzialità reddituali e della ricaduta Direttive Progetti di Filiera e Sviluppo Locale nelle Aree di Crisi e nei Territori Svantaggiati 13/15

occupazionale e nel rispetto dei criteri di ammissibilità e di selezione previsti dai P.O. 2007-2013⁴

Sono ammissibili i costi materiali e immateriali connessi alla realizzazione del progetto purché dimostrati da prove documentarie chiare e suddivise per voci di spesa.

Le modalità di erogazione del contributo saranno disciplinate in apposito contratto nel quale sono stabiliti l'ammontare del contributo a fondo perduto, che non può superare il 65% (ESL) del valore complessivo dell'importo del fabbisogno finanziario individuato dal piano finanziario, nonché le modalità di erogazione, rendicontazione e restituzione. L'intervento, nel rispetto dei massimali di agevolazione previsti dalla normativa, può essere integrato con altri programmi di accompagnamento finanziario incentivato (es. finanziamenti a tasso agevolato).

5. L'intervento di Sostegno alla realizzazione di Piani di Sviluppo Aziendali delle imprese prioritarie, prevede l'attribuzione di specifiche priorità o riserve di fondi negli strumenti di agevolazione a bando (es. Pacchetti Integrati di Agevolazione) o specifiche priorità nelle procedure a sportello (es. Contratti di Investimento). Infatti, l'individuazione dell'intervento come prioritario nell'Accordo di Programma rappresenta atto di indirizzo politico per l'istruttoria dell'intervento in capo ai Soggetti Attuatori. Le direttive di attuazione dei singoli strumenti di agevolazione e gli avvisi di avvio delle procedure di presentazione della domanda di accesso devono indicare le condizioni per l'ottenimento della premialità, priorità o l'ammontare della riserva di fondi prevista per ciascun Accordo di Programma che gli Assessorati competenti per materia o gli Enti Locali delegati o Agenzie di Sviluppo devono obbligatoriamente prevedere ai sensi dell'art. 2, comma 37, della L.R. n. 3/2009.

ARTICOLO 6

(Revoca delle Agevolazioni)

1. L'accertamento di eventuali inosservanze delle disposizioni contenute nei provvedimenti di concessione determina la revoca da parte dell'Amministrazione Regionale dei contributi e l'avvio della procedura di recupero degli stessi, maggiorati dei relativi interessi al tasso di riferimento vigente alla data di emissione dei provvedimenti.

2. Il Disciplinare di attuazione e i provvedimenti di concessione e i Contratto specificano gli indicatori oggettivi, gli scostamenti ammessi e le sanzioni da applicare nel caso in cui, in sede di accertamento finale, i valori di tali indicatori subiscano uno scostamento superiore al valore ammesso.

ARTICOLO 7

(Monitoraggio e Controlli)

1. L'Amministrazione Regionale può effettuare controlli documentali o presso le imprese beneficiarie allo scopo di verificare lo stato di attuazione dei singoli Piani e delle relative spese, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente nonché dalle presenti direttive e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dalle imprese beneficiarie.

ARTICOLO 8

(Adempimenti della Regione Autonoma della Sardegna)

1. I regimi di aiuto afferenti alle presenti Direttive e qualsiasi singolo aiuto accordabile nel loro ambito, rispettano tutte le condizioni previste dai Regolamenti richiamati all'art. 2 Pertanto i suddetti regimi di aiuto ed ogni singolo aiuto concedibile nel loro ambito sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'Articolo 87 paragrafo 3 del trattato CE, ed esentati dalla notificazione di cui all'Articolo 88 paragrafo 3 del medesimo trattato.

2. Le presenti direttive di attuazione sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale e sul sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna (www.regione.sardegna.it). In particolare sono state rispettate le disposizioni

⁴ Vedì "Criteri di ammissibilità e di selezione delle operazioni" del P.O. FESR 2007-2013

http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_84_20090223095649.pdf

previste per gli aiuti «de minimis»⁵ indicati all'art. 2, punto 2 e le condizioni previste dal (DPCM) del 3 giugno 2009, Aiuti di importo limitato (art. 3)⁶.

ARTICOLO 9 (Periodo di Validità)

1. Le presenti Direttive di Attuazione restano in vigore fino al 31 dicembre 2013 salvo scadenza dei Regolamenti Comunitari di cui al punto 2 del precedente Articolo 2, e fatte salve eventuali proroghe o deroghe concesse dalla Commissione Europea.

ARTICOLO 10 (Informazioni per le Procedure di Accesso)

1. Tutte le informazioni concernenti le presenti Direttive di Attuazione e gli eventuali chiarimenti di carattere tecnico-amministrativo possono essere richieste all'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Centro Regionale di Programmazione.

⁵ [] **Articolo 3 - Controllo**

1. Qualora intenda concedere un aiuto «de minimis» ad un'impresa, lo Stato membro informa detta impresa per iscritto circa l'importo potenziale dell'aiuto (espresso come equivalente sovvenzione lordo) e circa il suo carattere «de minimis», facendo esplicito riferimento al presente regolamento e citandone il titolo

ed il riferimento di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Se l'aiuto «de minimis» è concesso a più imprese nell'ambito di un regime e importi diversi di aiuti individuali sono concessi a tali imprese nel quadro del regime, lo Stato membro interessato può scegliere di adempiere a quest'obbligo informando le imprese di una somma fissa che corrisponde all'importo massimo di aiuto che è possibile concedere nel quadro del regime. In tal caso, la somma fissa è usata per determinare se è rispettata la soglia stabilita all'articolo 2, paragrafo 2. Prima di concedere l'aiuto, lo Stato membro richiede inoltre una dichiarazione all'impresa interessata, in forma scritta od elettronica, relativa a qualsiasi altro aiuto «de minimis» ricevuto durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso. Lo Stato membro può erogare il nuovo aiuto «de minimis» soltanto dopo aver accertato che esso non faccia salire l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» ricevuti dall'impresa in tale Stato membro, durante il periodo che copre l'esercizio finanziario interessato e i due esercizi finanziari precedenti, ad un livello eccedente il massimale di cui all'articolo 2, paragrafo 2.

2. Se uno Stato membro ha istituito un registro centrale degli aiuti «de minimis», contenente informazioni complete su tutti gli aiuti «de minimis» rientranti nell'ambito d'applicazione del presente regolamento e concessi da qualsiasi autorità dello Stato membro stesso, le disposizioni di cui al paragrafo 1, primo comma, cessano di applicarsi dal momento in cui il registro copre un periodo di tre anni. Qualora uno Stato membro conceda un aiuto sulla base di un regime di garanzia che fornisce una garanzia finanziata dal bilancio dell'UE con mandato dal Fondo europeo per gli investimenti, il paragrafo 1, primo comma del presente articolo può cessare di applicarsi. In tali casi si applica il seguente sistema di controllo:

a) il Fondo europeo per gli investimenti stabilisce annualmente, sulla base di informazioni ad esso fornite da intermediari finanziari, un elenco dei beneficiari degli aiuti con l'indicazione dell'equivalente sovvenzione lordo ricevuto da ognuno di essi. Il Fondo europeo per gli investimenti invia tali informazioni allo Stato membro interessato e alla Commissione;

b) lo Stato membro interessato comunica tali informazioni ai beneficiari finali entro 3 mesi dal ricevimento delle informazioni dal Fondo europeo per gli investimenti;

c) lo Stato membro interessato richiede a ciascun beneficiario una dichiarazione che attesti che gli aiuti «de minimis» complessivi ricevuti non eccedono la soglia stabilita all'articolo 2, paragrafo 2. Nel caso in cui la soglia sia oltrepassata relativamente a uno o più beneficiari, lo Stato membro interessato garantisce che la misura d'aiuto che dà luogo a tale superamento sia notificata alla Commissione oppure che l'aiuto sia recuperato dal beneficiario.

3. Gli Stati membri registrano e riuniscono tutte le informazioni riguardanti l'applicazione del presente regolamento: si tratta di tutte le informazioni necessarie ad accertare che le condizioni del presente regolamento siano state soddisfatte. I dati riguardanti gli aiuti «de minimis» individuali vengono conservati per dieci anni dalla data della concessione. I dati relativi a un regime di aiuti «de minimis» vengono conservati per dieci esercizi finanziari dalla data in cui è stato concesso l'ultimo aiuto a norma del regime di cui trattasi. Su richiesta scritta, lo Stato membro interessato trasmette alla Commissione, entro 20 giorni lavorativi ovvero entro un termine più lungo fissato nella richiesta, tutte le informazioni che la Commissione ritiene necessarie per accertare se siano state rispettate le condizioni del presente regolamento, con particolare riferimento all'importo complessivo degli aiuti «de minimis» ricevuti dalle singole imprese.

⁶ [] **Articolo 11 - Relazioni annuali**

Conformemente al capo III del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione (1) gli Stati membri redigono una relazione in formato elettronico sull'applicazione del presente regolamento relativa all'intero anno o alla porzione di anno in cui si applica il presente regolamento. Nella relazione annuale viene indicata anche la pagina web in cui si trova il testo completo delle misure d'aiuto.